

e) 2 presidenti di Consigli comunali;

f) 3 presidenti di unioni di comuni.”

- l'articolo 2 che stabilisce che i sindaci dei capoluoghi di provincia e i presidenti delle province sono membri di diritto del Consiglio delle autonomie locali;

- l'articolo 7 comma 1, in base al quale il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina i componenti del Consiglio delle autonomie locali;

- l'articolo 9, commi 4,5,6, che disciplina la decadenza e la conseguente sostituzione dei membri del Consiglio delle autonomie locali.

“4. I componenti il Consiglio delle autonomie locali decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco, di presidente di Provincia, di presidente di unione di comuni di presidente di Consiglio comunale o provinciale.

5. La decadenza è dichiarata dal presidente della Giunta regionale con proprio decreto.

6. Il Presidente della Giunta regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica, rispettivamente, di presidente di Provincia o di Sindaco di Comune capoluogo nei casi di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1 comma 2. Nel caso di cui alla lettera d) dello stesso articolo è nominato il primo dei non eletti della lista di appartenenza del Sindaco da sostituire, ai sensi dell'articolo 4. Qualora la lista dei non eletti sia esaurita, è nominato in sostituzione il Sindaco che è subentrato, nello stesso Comune, a quello da sostituire.

Negli altri casi si provvede alla sostituzione secondo le rispettive modalità di elezione di cui agli articoli 3, 5 e 6.”

Richiamati i propri decreti n. 1 del 5.1.2010, n. 120 del 5.7.2011, n. 159 del 8.8.2012, n. 165 del 11.10.2013, n. 205 del 24.12.2013, n. 10 del 24.1.2014 con i quali è stata rinnovata, con successive sostituzioni, la composizione del Consiglio delle autonomie locali;

Vista la nota del 22.4.2014 con la quale il Presidente del Consiglio regionale comunica la cessazione di Matteo Renzi dalla carica di sindaco di Firenze, dichiarata dal consiglio comunale del Comune di Firenze con deliberazione n. 12/2014 per l'opzione esercitata a favore dell'incarico di presidente del Consiglio dei Ministri e chiede di provvedere alla nomina di componente di diritto del CAL il vicesindaco Dario Nardella ai sensi del D. Lgs. 267/2000 che dispone che, sino alle nuove elezioni amministrative, le funzioni di sindaco siano svolte dal vicesindaco;

DECRETA

- è dichiarato decaduto dalla carica di membro di diritto del Consiglio delle autonomie locali Matteo Renzi a seguito della cessazione dalla carica di sindaco

del Comune di Firenze in conseguenza della opzione esercitata a favore dell'incarico di presidente del Consiglio dei Ministri;

- è nominato membro di diritto del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. c) della L.R. 36/2000 Dario Nardella in qualità di vicesindaco del Comune di Firenze, in sostituzione di Matteo Renzi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 12 maggio 2014, n. 73

Rinnovo del consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Livorno - Procedura straordinaria per l'assegnazione del seggio spettante alle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come modificata - da ultimo - dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

Visto in particolare l'articolo 12 della citata L.580/1993, relativo alla costituzione del consiglio camerale;

Visto il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011 n.156 con il quale, in attuazione dell'art.12 citato, è stato adottato il regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle Camere di commercio;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.232 del 27 marzo 2012 avente per oggetto: "Rinnovo consigli delle Camere di commercio – DM 156/2011 – Determinazioni";

Visto il proprio decreto n.154 del 17 settembre 2013, avente per oggetto: "Rinnovo del consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Livorno. Assegnazione dei seggi alle organizzazioni imprenditoriali e alle associazioni di consumatori";

Rilevato che con il decreto succitato si è provveduto all'individuazione delle organizzazioni imprenditoriali

e alla determinazione dell'associazione di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti legittimate, in forza della loro maggiore rappresentatività, a designare i componenti il consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Livorno nei settori di rispettiva competenza, rinviandosi a successivo provvedimento la determinazione dell'organizzazione sindacale cui spetta la designazione del componente in rappresentanza dei lavoratori;

Considerato che la mancata determinazione di cui sopra è stata causata dal fatto che nessuna organizzazione ha presentato, nell'ambito delle procedure aperte con la pubblicazione dell'avviso camerale in data 12 giugno 2013, la propria candidatura per partecipare all'assegnazione del seggio in questione;

Rilevato che il citato D.M. 156/2011, ove disciplina la procedura per la costituzione dei consigli camerali, non contempla la fattispecie che si è venuta a verificare nel procedimento costitutivo del consiglio della CCIAA di Livorno;

Visto il parere del Ministero dello sviluppo economico del 13 marzo 2013 (prot. n.42781), in risposta al quesito della Regione Toscana dell' 8 febbraio 2013 (prot. n 38995);

Ritenuto pertanto - conformemente al predetto parere - di dare avvio ad una procedura specifica che riapra i termini per la presentazione di candidature all'assegnazione del seggio in questione, modellata su quella disciplinata dal D.M.156/2011 seppure con i termini temporali dimezzati in ragione della straordinarietà della stessa ed in ordine ai principi di celerità e funzionalità del procedimento;

Considerato comunque che, stante il comma 7 dell'art.12 della L.580/1993, la nomina del componente il consiglio di cui trattasi può intervenire anche successivamente alla nomina (disposta con DPGR n 183 dell' 11 novembre 2013) e all'insediamento (avvenuto il 13 gennaio 2014) del consiglio stesso, senza pregiudizio dello svolgimento delle proprie funzioni da parte dell'organo consiliare;

Ritenuto altresì che, qualora l'organizzazione (o raggruppamento) legittimata alla designazione in applicazione della procedura di cui al presente atto non provveda nei termini qui stabiliti, occorra procedere richiedendo la designazione all'organizzazione (o raggruppamento) immediatamente successiva in termini di rappresentatività ed in caso di ulteriore inerzia - ovvero nel caso di un'unica organizzazione (o raggruppamento) partecipante all'assegnazione del seggio - alla nomina del componente il consiglio in via sostitutiva, in analogia

con quanto previsto dal comma 6 dell'art.12 della L.580/1993, come richiamato dal comma 3 dell'art. 10 del D.M. 156/2011;

Ritenuto infine che, qualora in esito alla procedura di cui al presente atto si verifichi nuovamente che nessuna organizzazione presenti la candidatura per partecipare all'assegnazione del seggio in questione - ovvero nel caso in cui l'unica candidatura sia dichiarata irricevibile o esclusa dal procedimento - occorra procedere alla nomina del componente il consiglio in via sostitutiva, in conformità ai principi desumibili dal comma 6 dell'art.12 della L.580/1993;

DECRETA

1. di dare avvio alla procedura che riapre i termini per l'assegnazione del seggio spettante alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, nell'ambito del consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Livorno, disponendo che:

1.1 la candidatura con la relativa documentazione, ai sensi dell'art.3 del D.M. 156/2011 e della Del.G.R. n.232/2012, deve essere presentata con le modalità di cui al medesimo art.3 al Presidente della CCIAA di Livorno entro venti giorni dalla pubblicazione nell'albo camerale e sul sito internet istituzionale di apposito avviso;

1.2 entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature il segretario generale della CCIAA, ai sensi dell'art.5 del D.M. 156/2011 - effettuate le verifiche di propria competenza e richieste le eventuali regolarizzazioni alle organizzazioni, che devono rispondere entro il termine perentorio di cinque giorni - trasmette i dati ed i documenti regolarmente acquisiti al Presidente della Giunta regionale;

1.3 il Presidente della Giunta regionale, entro quindici giorni dalla ricezione di quanto trasmesso da parte del segretario generale della CCIAA, ai sensi dell'art.9 del D.M. 156/2011 determina l'organizzazione sindacale, o raggruppamento di organizzazioni, cui spetta designare il componente il consiglio in rappresentanza dei lavoratori e notifica tale determinazione a tutte le organizzazioni sindacali che hanno presentato validamente la propria candidatura;

1.4 entro quindici giorni dalla notifica di cui sopra l'organizzazione sindacale, o raggruppamento di organizzazioni, cui spetta designare il componente il consiglio comunica tale designazione al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art.10 del D.M. 156/2011;

1.5 il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art.10 del D.M. 156/2011, verificato il possesso dei requisiti da parte del designato, provvede alla nomina con apposito decreto da notificare all'interessato, all'organizzazione o raggruppamento di organizzazioni designante, alla CCIAA e al Ministero dello sviluppo economico;

2. di disporre che qualora l'organizzazione o raggruppamento di organizzazioni legittimata alla designazione in applicazione della procedura di cui al presente atto non provveda nei termini quivi stabiliti, si richieda la designazione all'organizzazione o raggruppamento di organizzazioni immediatamente successiva in termini di rappresentatività; qualora anche quest'ultima non provveda alla designazione nei termini stabiliti - ovvero nel caso di un'unica organizzazione o raggruppamento di organizzazioni partecipante all'assegnazione del seggio - si procederà direttamente alla nomina del componente il consiglio di cui trattasi, scegliendolo tra le personalità di riconosciuto prestigio nella vita economica della circoscrizione territoriale di Livorno con riferimento allo specifico settore;

3. di disporre che qualora in esito alla procedura di cui al presente atto si verifichi che nessuna organizzazione presenti la candidatura per partecipare all'assegnazione del seggio in questione - ovvero nel caso in cui l'unica candidatura sia dichiarata irricevibile o esclusa dal procedimento - si procederà direttamente alla nomina del componente il consiglio di cui trattasi, scegliendolo tra le personalità di riconosciuto prestigio nella vita economica della circoscrizione territoriale di Livorno con riferimento allo specifico settore;

4. di invitare il Presidente della CCIAA di Livorno a pubblicare nell'albo camerale e sul sito internet istituzionale apposito avviso recante notizia dell'avvio della procedura disposto dal presente decreto, dando comunicazione dell'avvenuta pubblicazione al Presidente della Giunta regionale;

5. di notificare il presente decreto alla CCIAA di Livorno.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 12 maggio 2014, n. 74

Rinnovo del consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Massa-Carrara. Procedura straordinaria per l'assegnazione del seggio spettante alle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come modificata - da ultimo - dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

Visto in particolare l'articolo 12 della citata L. 580/1993, relativo alla costituzione del consiglio camerale;

Visto il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011 n. 156 con il quale, in attuazione dell'art.12 citato, è stato adottato il regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle Camere di commercio;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 232 del 27 marzo 2012 avente per oggetto: "Rinnovo consigli delle Camere di commercio - DM 156/2011 - Determinazioni";

Visto il proprio decreto n. 202 del 20 dicembre 2013, avente per oggetto: "Rinnovo del consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Massa-Carrara. Assegnazione dei seggi alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali";

Rilevato che con il decreto succitato si è provveduto all'individuazione delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali legittimate, in forza della loro maggiore rappresentatività, a designare i componenti il consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Massa-Carrara nei settori di rispettiva competenza, rinviandosi a successivo provvedimento la determinazione dell'associazione cui spetta la designazione del componente in rappresentanza della tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

Considerato che la mancata determinazione di cui sopra è stata causata dal fatto che nessuna associazione ha presentato, nell'ambito delle procedure apertesi con la pubblicazione dell'avviso camerale in data 30 agosto 2013, la propria candidatura per partecipare all'assegnazione del seggio in questione;

Rilevato che il citato D.M. 156/2011, ove disciplina la procedura per la costituzione dei consigli camerali, non contempla la fattispecie che si è venuta a verificare nel procedimento costitutivo del consiglio della CCIAA di Massa-Carrara;

Visto il parere del Ministero dello sviluppo economico del 13 marzo 2013 (prot. n. 42781), in risposta al quesito della Regione Toscana dell' 8 febbraio 2013 (prot. n. 38995);